

Pubblicato il 22/12/2023

N. 07134/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03914/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3914 del 2021, proposto da
OMISSIS;

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari, Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Cristina Carbone in Napoli, p.zza Municipio, P.Zzo San Giacomo;

per l'annullamento

della Disposizione dirigenziale n. OMISSIS del 21.04.2021- provvedimento n. OMISSIS/19 -emessa dal Comune di Napoli recante l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi; e di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e consequenziale se ed in quanto lesivi dei diritti del ricorrente sull'immobile di sua

proprietà, nonché per il risarcimento di tutti i danni scaturenti, alla stregua della disciplina normativa prevista dalla legge n. 205 del 2000;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2023 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

A seguito di sopralluogo del 13-02-2019, di cui al verbale n OMISSIS, trasmesso con nota PG OMISSIS del 25-02-2019, gli agenti dell'Unità di tutela edilizia (Uote) del Servizio autonomo Polizia locale accertavano la realizzazione in Napoli, alla via OMISSIS, delle seguenti opere abusive collocate nell'area scoperta a servizio della unità immobiliare:

-“tettoia in legno e tegole occupante una superficie di mq. 28,00 ad H. variabile da mt. 3,00-a mt. 3,50;

-chiusura del porticato in ragione di ml. 27,00 con struttura in alluminio e vetri;

- manufatto ripostiglio in alluminio di mq. 2,00;

- pensilina in plexiglass. di mt. 15,00 x 0,80, antistante l'ambiente cucina”.

Vista l'assenza di titolo abilitativo il Comune di Napoli, con la disp. dir. n.OMISSIS del 21/04/2021, notificato in data 10/06/2021, ordinava alla ricorrente il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 33 del Dpr 380/2001

La ricorrente ha impugnato il suindicato provvedimento denunciandone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto i profili di inesistenza e presupposti, illogicità, irrazionalità manifesta e difetto di istruttoria. Si è costituito

in giudizio il Comune di Napoli chiedendo il rigetto del gravame. L'istanza cautelare veniva respinta con ordinanza del 26.11.2021. Pervenuta alla camera di consiglio del 31 ottobre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

La ricorrente, richiamando il Glossario Edilizia Libera contenuto nel Decreto 2 Marzo 2018 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il P.r.g. ed il Regolamento edilizio in vigore nel Comune di Napoli, deduce che i manufatti realizzati non rientrerebbero nella categoria di Ristrutturazione edilizia, trattandosi di manufatti di ridotte dimensioni e strettamente funzionali al manufatto principale, la cui legittimità non è in discussione; in subordine, si tratterebbe di opere di edilizia libera o realizzabili mediante semplice CILA, non aventi un impatto significativo sull'assetto del territorio. Il provvedimento impugnato sarebbe, poi, privo di una adeguata motivazione per non aver correttamente individuato le aree in contestazione.

Con riferimento al primo degli abusi contestati, e cioè la tettoia, il Collegio è dell'avviso che le dimensioni e l'altezza del manufatto (28 mq di superficie e 3,5 metri di altezza al colmo), come accertati dal Comune e non contestati dalla ricorrente, escludono in radice la possibilità di ricondurre l'abuso al novero dell'edilizia libera. Lo stesso Regolamento edilizio comunale, del resto, descrive il gazebo quale costruzione priva di fondazioni, ancorata provvisoriamente al terreno, coperta, di superficie in proiezione orizzontale non superiore a 25 mq ed altezza non superiore a m 3,00 (v. art. 2 definizioni comma 1 arredi per spazi esterni lett. a) del reg edilizio del Comune di Napoli). Nel caso di specie, invece, il manufatto risulta ascrivibile alla tipologia di Tettoia per il quale legittimamente, in considerazione delle sue caratteristiche strutturali, è stato ritenuto necessario il titolo abilitativo costituito dal permesso di costruire.

Analogamente, per ciò che concerne la chiusura del porticato, realizzato mediante l'apposizione di ante di vetro scorrevoli e fisse muretto divisorio e porta di accesso, il Collegio condivide l'assunto del Comune secondo il quale si tratti di una vera e

propria veranda, peraltro di ingenti dimensioni (27 metri lineari) che dunque andava realizzata anch'essa previo rilascio del permesso di costruire trattandosi di opere di ristrutturazione. Ed invero, la stessa ricorrente conferma che trattasi di uno spazio chiuso, pavimentato, destinato a lavanderia, stenditoio, area relax così conferma la necessità che a fronte di opere di ristrutturazione sia conseguito il permesso di costruire.

Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del testo unico dell'edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001), le opere di ristrutturazione edilizia necessitano di permesso di costruire se consistenti in interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino, modifiche del volume, dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee, comportino mutamenti della destinazione d'uso (ristrutturazione edilizia)”.

Le verande che comportano la chiusura di uno spazio esterno, con aumento di volumetria e modifica del prospetto, sono senza dubbio soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire, non costituendo una pertinenza in senso urbanistico. “La veranda integra un nuovo locale autonomamente utilizzabile il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie” (Consiglio di Stato, sez. VI, 9/10/2018, n. 5801).

Trattandosi sostanzialmente di una nuova volumetria, condivisibilmente, quindi, il Comune ha ritenuto necessario il permesso di costruire e, correttamente, è stata disposta la sanzione demolitoria (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 31/07/2019, n. 5404: “La sanzione della demolizione è, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, un atto dovuto in presenza di un intervento di ristrutturazione di un immobile abusivamente effettuato”).

Del pari infondato è il motivo di ricorso concernente il dedotto deficit motivazione dell'atto impugnato atteso che, per costante orientamento giurisprudenziale, i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, l'ordinanza di demolizione costituisce un atto dovuto e vincolato e non necessita di alcuna motivazione aggiuntiva rispetto all'indicazione dei presupposti di fatto e all'individuazione e qualificazione degli abusi. Tra l'altro l'ordinanza impugnata contiene una analitica descrizione degli abusi contestati con la conseguenza che anche per tale ragione il ricorso è infondato.

Ciò detto, il Collegio ritiene che l'irrogazione della sanzione ripristinatoria non sia, invece, giustificata, in relazione al terzo ed al quarto degli abusi, contestati dal Comune, ovvero al piccolo manufatto di 2 mq., destinato ad uso deposito, posto nell'area esterna al fabbricato principale, ed alla pensilina in plexiglass, antistante il vano cucina, trattandosi di manufatti, per natura e consistenza, non necessitanti di previo rilascio del titolo edilizio.

Occorre precisare, a tal fine, che l'ordinanza di demolizione in esame ha avuto ad oggetto diversi abusi e che questi possono mantenersi distinti ai fini della individuazione del titolo edilizio necessario per la loro realizzazione; ed invero, la valutazione globale dei singoli interventi "si giustifica soltanto nel caso in cui l'amministrazione accerti l'esistenza di lavori che hanno una così stretta interdipendenza da risultare sostanzialmente di valenza unitaria" (Consiglio di Stato sez. VI, 27/02/2018, n.1171).

Anche in questa occasione, poi, non può che confermarsi la costante interpretazione giurisprudenziale in virtù della quale ha natura di pertinenza un deposito agricolo di limitate dimensioni posto in termini accessori rispetto ad un immobile principale, con conseguente insussistenza dei presupposti per la demolizione non trattandosi di opera soggetta al previo rilascio di titoli edilizi (cfr., da ultimo, T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 15 marzo 2016 n. 91).

Quanto alle pensiline ed ai ripari esterni dagli agenti atmosferici, infine, si tratta di manufatti qualificabili come pertinenze, ove siano aperti su tre lati ed addossati ad un edificio principale. Essi, ove siano di dimensioni e caratteristiche costruttive non particolarmente impattanti, costituiscono pertinenze dell'edificio cui accedono. Le dette strutture possono ritenersi, quindi, liberamente edificabili qualora la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo, riparo o protezione, anche da agenti atmosferici, e quando, per la loro consistenza, possano ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della loro accessorietà, nell'edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono (TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 15 novembre 2013, n. 5129).

In virtù delle suesposte osservazioni i motivi di censura dedotti si presentano parzialmente fondati ed il ricorso proposto va in parte accolto, con annullamento dell'atto gravato, con riferimento al manufatto di 2 mq. destinato ad uso deposito ed alla pensilina in plexiglass antistante al vano cucina.

Le spese di lite vanno, invece, compensate stante il parziale accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla in parte il provvedimento impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Rita Luce, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Rita Luce

IL PRESIDENTE

Paolo Severini

IL SEGRETARIO